

CRITERI per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi

La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 79 del 17.04.2012, ha individuato i criteri da osservare per le intitolazioni di strade, piazze, piste ciclo-pedonali, aree verdi e manufatti su intersezioni a rotatoria, evidenziando, in particolare, che:

- il toponimo, indicante persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non motivato esclusivamente da fini onorifici;
- prima di ogni attribuzione di un nuovo toponimo, venga rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non dovrà avere valore vincolante per il parere delle Commissioni o della Giunta;
- i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- l'onomastica stradale, nei limiti del possibile, assuma caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite o individuate secondo il criterio di prossimità delle aree di circolazione:
 - deve essere, quindi, valutata l'omogeneità e la congruenza dell'intitolazione con le caratteristiche dei toponimi già presenti e denominati in prossimità di tali aree, in maniera da individuare una zona sulla base della onomastica stessa;
- le nuove denominazioni non apportino modifiche ai nomi di aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già consolidato ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti:
 - deve quindi essere evitato, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n. 1158, e dalla legge 23-06-1927, n.1188;
 - la ridenominazione si ritiene, invece, possibile e opportuna nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini;
 - in caso di variazione di intitolazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente;
- venga evitata ogni omonimia nelle denominazioni:
 - deve, quindi, essere evitata l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni;
 - l'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti, valutandone sempre attentamente l'opportunità;
- le strade di scarsa importanza (corte diramazioni a fondo cieco, carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.), purché brevi, possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono;
- la competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, ecc.) è riservata all'U.O. S.I.T.-Toponomastica.